



EMANUELE · CASAROTTI
Dottore Commercialista / Revisore Legale

LA FATTURA ELETTRONICA

Dal 1° gennaio 2019, le imprese ed i professionisti dovranno emettere **obbligatoriamente ed esclusivamente fatture elettroniche** utilizzando il sistema di interscambio.

Da **tale obbligo** rimarranno **esclusi** solo i cosiddetti “contribuenti Minimi o forfettari” e le sole operazioni da e verso l'estero.

L'obbligo di fatturazione dovrà essere applicato sia nei confronti di altre **imprese/professionisti**, che verso i **consumatori privati**. Dal 01/01/2019, pertanto, le fatture emesse e ricevute ai clienti e dai propri fornitori saranno esclusivamente digitali.

PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il nuovo processo di fatturazione elettronica coinvolge **tre soggetti** che interagiscono tra di loro:

- **gli operatori economici “emittenti”**, cioè le imprese ed i professionisti che forniscono beni e servizi alla clientela;
- **il Sistema di Interscambio**, gestito dall'Agenzia delle Entrate, che riceve ed inoltra le fatture elettroniche ai soggetti destinatari;
- **gli operatori economici “riceventi”**, cioè le imprese e i professionisti che ricevono fatture da altre imprese, **le Pubbliche Amministrazioni e i consumatori finali**.

L'operatore economico può scegliere di **predisporre, emettere, trasmettere (ciclo attivo) e ricevere (ciclo passivo)** la fattura elettronica

- **autonomamente**, oppure;
- avvalendosi di un **Intermediario abilitato (associazione di categoria, commercialista, etc.)**, il quale vi fornirà il software dell'azienda al quale ha deciso fare affidamento.

LA FATTURA ELETTRONICA

La **fattura elettronica** è un **file** con specifiche caratteristiche tecniche che:

- deve essere in **formato XML**;
- in linea di principio va **sottoscritto con firma elettronica** digitale, ma le recenti modifiche di legge ciò è stato reso solo facoltativo;
- deve **contenere il codice identificativo** o il **codice destinatario/PEC** .

L'INDIRIZZO TELEMATICO

Per recapitare la fattura attraverso il sistema di interscambio bisogna conoscere l'indirizzo telematico del proprio cliente, distinguendo tra:

- **Pubbliche Amministrazioni (PA)**;
- **Altre imprese o liberi professionisti**;



EMANUELE · CASAROTTI

Dottore Commercialista / Revisore Legale

- **Consumatori finali.**

FATTURE EMESSE VERSO LA PA

L'Amministrazione Pubblica comunica ai propri fornitori i dati necessari per l'emissione della fattura elettronica.

FATTURE EMESSE VERSO ALTRE IMPRESE

Il fornitore deve essere in possesso del **codice destinatario** o della **PEC** del proprio cliente. Il Codice Destinatario, proprio, è formato da 7 caratteri (è possibile richiederlo al proprio consulente).

FATTURE EMESSE A CONSUMATORI FINALI

La fattura dovrà essere predisposta in formato elettronico ed inviata allo SDI. L'indirizzo telematico, campo codice destinatario del file xml, sarà valorizzato con il codice convenzionale **"0000000"**; inoltre si dovrà consegnare al consumatore copia cartacea.

Stessa soluzione potrà essere utilizzata nel caso in cui il committente/cessionario sia un soggetto **minimo, forfettario, o agricoltore esonerato**.

COSE DA NON DIMENTICARE

1-Se emetti la fattura con sistemi diversi dal formato previsto o con canali diversi dallo SDI, è **considerata non emessa** con applicazione delle sanzioni.

2-Nelle fatture emesse deve esser inserito il **codice IPA** (se è una PA), il **codice destinatario** o **la PEC** (se impresa/professionista), o il codice convenzionale "0000000" se il destinatario è un consumatore finale.

3-Se sei un'impresa/professionista devi comunicare ai tuoi fornitori/registrare nella pagina web dell'Agenzia delle Entrate il **codice destinatario** o **la PEC** attraverso i quali ricevere le **fatture relative ai tuoi acquisti**.

4-Se lo SDI non riesce a recapitare la tua fattura, devi comunicare al tuo cliente che la stessa è disponibile nella sua **area riservata dell'Agenzia delle entrate**.

5-Quando fai **carburante** ricordati di comunicare al gestore **la targa del veicolo** e di **pagare con strumenti tracciabili**.

6-La data attestata dal canale di ricezione costituisce **momento rilevante per la registrazione e la detrazione dell'Iva**.

7-Le fatture emesse e quelle ricevute costituiscono documenti nativamente informatici che vanno quindi conservati in formato digitale per i tempi normativamente previsti ai fini fiscali e civilistici (10 anni).

Lo Studio vi rinnova l'invito per l'incontro previsto per la serata del 8 novembre 2018, ore 20.45 presso la Sala Consiliare del Comune di Masi (PD), e rimane a disposizione per ogni vostro chiarimento.

Cordiali saluti.

Emanuele Casarotti